



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14**

**DEL 23/03/2016**

Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO PER LA QUANTIFICAZIONE E VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI -TARI - PER L'ANNO 2016. (RELATORE: IL SINDACO).**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore 21:00 in Traversetolo nella sala delle adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	MARI GINETTO	Sindaco	SI	
2	CAVAZZINI ALBINA	Consigliere	SI	
3	GHIRARDINI GABRIELLA	consigliere	SI	
4	BELLINI GIANNI GUIDO	Consigliere		SI
5	MONICA LAURA	Consigliere	SI	
6	D'AMELIO PAOLA	Consigliere		SI
7	BRUGNOLI NICOLA	Consigliere	SI	
8	SPINELLI LUCINA	Consigliere	SI	
9	BONZANINI EGIDIO	Consigliere	SI	
10	MADURERI SERGIO	Consigliere	SI	
11	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere		SI
12	CALORI CRISTIANO	Consigliere		SI
13	ZANETTINI ALBERTO	Consigliere		SI

8

5

Assiste il II Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Amorini la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Egidio Bonzanini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO PER LA QUANTIFICAZIONE E VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2016. (RELATORE: IL SINDACO).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all'oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c.1 e l'art. 147-bis, comma 1, del D. Leg. 267/2000;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevede l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 704, della stessa Legge, ha abrogato l'[articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), istitutivo della Tares e pertanto dall'01/01/2014 viene sostituito il precedente tributo sui rifiuti e servizi (Tares) con il nuovo tributo sui rifiuti (Tari);

VISTO l'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni che nell'ambito della disciplina della IUC contiene diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in particolare i commi seguenti i quali stabiliscono che:

- comma 688: omissis "Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14/3/2011, n. 23. È consentito il pagamento della Tari e della Tasi in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno".;
- comma 689: con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
- comma 690: la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- comma 691: i comuni possono, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#);

- comma 702: resta ferma l'applicazione dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#);

CONSTATATO che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art.1, comma 682, della Legge n.147/2013, le norme di disciplina dell'applicazione tributo devono essere stabilite dall'apposito regolamento comunale da adottare ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo n.446/1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 388/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 09/06/2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/9/2014 nel quale è previsto all'art. 25 che:

- i contribuenti per il versamento del tributo siano tenuti ad utilizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il modello F24 inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, salvo diversa disposizione di legge;
- il tributo venga liquidato, di norma, in due rate semestrali, comprendente il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
  - 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre dell'anno di riferimento;
  - 30 dicembre: è liquidata, di norma, la Tari a saldo dell'anno di riferimento.
- Le scadenze possono essere rideterminate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che:

- per gli anni 2014 e 2015 il Comune di Traversetolo ha applicato la Tari – Tributo comunale sui rifiuti previsto dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013;
- il gestore del servizio smaltimento rifiuti anno 2013, 2014 e 2015 risulta essere Iren Ambiente spa, con la prosecuzione delle gestioni in essere fino al subentro del nuovo gestore a seguito dell'espletamento delle procedure di gara da parte di Atersir;
- è ancora in corso la predisposizione del Piano Finanziario anno 2016 da cui deriveranno le tariffe della Tari applicabili per l'anno 2016;
- il gestore del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani sta espletando il proprio servizio già a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- il tributo comunale sui rifiuti copre tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, tutti i costi di riscossione/gestione della stessa entrata;

VALUTATE le possibili modalità di gestione/riscossione della Tari, l'attività espletata nel 2015 dal gestore del servizio rifiuti urbani, le risorse umane e strumentali disponibili all'interno dell'Ente, la capacità dell'Ente di far fronte al pagamento del servizio svolto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, i flussi di cassa dell'Ente;

RICHIAMATA la nota prot. n. 5648 del 24 marzo 2014 con la quale il Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze precisa che:

- la norma attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;
- il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, è libero di determinare le modalità di riscossione della TARI;

- il Comune, anche nelle more dell'approvazione delle delibere regolamentari e tariffarie della TARI, può stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo con previsione anche del versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

VISTA la propria delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20/07/2015 con la quale sono state approvate le tariffe per la gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno, per l'anno 2016 nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI anno 2016, al fine di anticipare l'incasso del tributo e di disporre delle somme necessarie al pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto dal gestore:

- a) di confermare, come già stabilito nel Regolamento Comunale approvato per la disciplina del tributo sui rifiuti (Tari), in "due" il numero delle rate ordinarie di versamento del tributo TARI anno 2016 e di anticipare per l'anno 2016 le scadenze di pagamento, per le motivazioni suesposte, fissandole come segue:
  - prima rata: al 16 maggio 2016;
  - seconda rata: al 16 novembre 2016;
- b) di stabilire che la prima rata Tari anno 2016, con scadenza del pagamento al 16/05/2016 e relativa all'acconto TARI per il primo semestre dell'anno, venga calcolata sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2015 e al corrispondente tributo provinciale ambientale, con relativo scomputo dalla successiva rata a saldo;
- c) di stabilire che la seconda rata Tari anno 2016, con scadenza del pagamento al 16/11/2016 e relativa al saldo Tari, sia determinata mediante applicazione delle nuove tariffe Tari riferite all'anno 2016, e tributo provinciale incluso, che verranno approvate con apposito atto del Consiglio Comunale, distinte per categoria di utenza, con scomputo di quanto già richiesto con la prima rata di acconto ed eventuale conguaglio che si rendesse necessario;
- d) di continuare ad avvalersi, per l'anno 2016 e come previsto dall'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, per la riscossione del Tributo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Iren Ambiente spa in qualità di attuale gestore del servizio rifiuti (in forza di quanto previsto dall'art. 4, comma 32/ter del D.L. n. 138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011 e deliberazioni di Giunta Regionale n. 1447/2010 e 1690/2011) fino al subentro del nuovo gestore a seguito dell'espletamento delle procedure di gara da parte di ATERSIR. Le condizioni e le modalità di espletamento di tale attività ed i rapporti tra Gestore e Comune verranno definiti con apposito disciplinare da approvare con successivo atto;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO altresì:

- il D.M. 28 ottobre 2015 ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 31 Marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016 il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 30 Aprile 2016;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell'art. 15, comma 1, lettera i) del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07/2/2013, il parere favorevole dell'Organo di revisione espresso in data 21/03/2016;

RITENUTO che il presente atto rientri nella competenza del Consiglio Comunale in quanto, in assenza di una deroga espressa, si rende applicabile la disciplina generale di cui all'art. 1, commi 682/683/688 della Legge n. 147/2013 istitutiva della IUC della quale la Tari è una componente;

SU RELAZIONE del Sindaco Sig. Ginetto Mari;

UDITO:

- l'intervento del Consigliere Sig. Sergio Madureri che presenta una mozione alla proposta in oggetto nel senso di posticipare le scadenze dei pagamenti delle rate Tari al 16 giugno 2016 e 21 Dicembre 2016 e chiede che la stessa sia recepita direttamente in Consiglio Comunale e messa ai voti;
- La replica del Presidente del Consiglio Sig. Bonzanini Egidio che afferma che la mozione sarà discussa nella prossima seduta di consiglio comunale e consegna la stessa al Segretario Comunale Dott.ssa Amorini perché la metta agli atti del prossimo consiglio;

CON VOTI favorevoli n.7, n.1 contrario (Consigliere Madureri) espressi in forma palese dai n.8 presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di confermare, come già stabilito nel Regolamento Comunale approvato per la disciplina del tributo sui rifiuti (Tari) e per l'anno 2016 nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI anno 2016, al fine di anticipare l'incasso del tributo e di disporre delle somme necessarie al pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto dal gestore, in "due" il numero delle rate ordinarie di versamento del tributo TARI anno 2016 e di anticipare le scadenze di pagamento, fissandole come segue:
  - prima rata: al 16 maggio 2016;
  - seconda rata: al 16 novembre 2016;
- 2) di stabilire che la prima rata Tari anno 2016, con scadenza del pagamento al 16 maggio 2016 e relativa all'acconto TARI per il primo semestre dell'anno, venga calcolata sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2015 e al corrispondente tributo provinciale ambientale, con relativo scomputo dalla successiva rata a saldo;
- 3) di stabilire che la seconda rata Tari anno 2016, con scadenza del pagamento al 16 novembre 2016 e relativa al saldo Tari, sia determinata mediante applicazione delle nuove tariffe Tari riferite all'anno 2016, e tributo provinciale incluso, che verranno approvate con apposito atto del Consiglio Comunale, distinte per categoria di utenza, con scomputo di quanto già richiesto con la prima rata di acconto ed eventuale conguaglio che si rendesse necessario;
- 4) di continuare ad avvalersi, per l'anno 2016 e come previsto dall'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, per la riscossione del Tributo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Iren Ambiente spa in qualità di attuale gestore del servizio rifiuti (in forza di quanto previsto dall'art. 4, comma 32/ter del D.L. n. 138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011 e deliberazioni di Giunta Regionale n. 1447/2010 e 1690/2011) fino al subentro del nuovo gestore a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, da parte di ATERSIR. Le condizioni e le modalità di espletamento di tale attività ed i rapporti tra Gestore e Comune verranno definiti con apposito disciplinare da approvare con successivo atto;
- 5) di dare atto che la riscossione della Tari anno 2016 avverrà con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di applicazione della Tari approvato con delibera di Consiglio

Comunale n. 30 del 9/6/2014, come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/9/2014;

- 6) di rinviare a successivi atti deliberativi, di competenza del Consiglio Comunale l'approvazione del Piano Finanziario, delle tariffe TARI 2016 e del disciplinare che definisce i rapporti tra Comune e Iren Ambiente Spa per la gestione e riscossione del tributo;
- 7) di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR ed IREN AMBIENTE SPA per conoscenza;
- 8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) di ottemperare all'obbligo imposto dall' art. 23 del D. L.gs. n.33 del 14/03/2013 disponendone la pubblicazione sul sito Internet del Comune, nell'area "Amministrazione Trasparente", dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Oggetto	Determinazione delle modalità di calcolo della prima rata di acconto e della seconda rata di saldo TARI Anno 2016
Contenuto sintetico	Determinazione delle modalità di calcolo della prima rata di acconto e della seconda rata di saldo TARI Anno 2016
Eventuale spesa prevista	=====
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Art. 1 Legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni Regolamento Com.le disciplina del tributo sui rifiuti (Tari) approv.to con delib. CC n. 30 del 09/06/14 e succ.ve modif.ni

- 10) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.49 c.1 e l'art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:

- Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

Di dichiarare, con separata votazione a voti favorevoli n.7, n.1 contrario (consigliere Madureri) espressi in forma palese dai n.8 presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. n.82/2005.

IL PRESIDENTE  
Egidio Bonzanini

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Caterina Amorini